

ne²⁶. Altro orientamento²⁷ ritiene che l'atto di dotazione, anche quando separato, costituisca parte integrante del negozio di fondazione, poiché privo di propria causa tipica; il negozio di fondazione, così configurato, ha quindi carattere patrimoniale.

La differenza delle due tesi assume rilevanza per le fondazioni disposte con testamento: accogliendo la prima tesi l'atto di dotazione verrebbe a coincidere con l'istituzione di erede o di legato a favore della fondazione creata con il negozio di fondazione²⁸ che è, secondo questa tesi, disposizione testamentaria non patrimoniale (art. 587, c. 2)²⁹. Un Autore (Galgano) esclude che possa trattarsi di previsione di erede o legato stante l'inapplicabilità delle norme successorie, quali la rinuncia all'eredità e la responsabilità per i debiti del *de cuius*³⁰. Peraltro, tra i sostenitori della distinzione tra i due negozi si nega trattarsi di istituzione di erede o legato, trattandosi invece di «un particolare tipo di attribuzione a titolo gratuito»³¹. È peraltro pacifica la natura gratuita dell'atto di dotazione, con la conseguente applicabilità dell'azione di riduzione, nel caso di lesione di legittima, e dell'azione revocatoria o dell'azione di separazione per gli atti compiuti in frode ai creditori.

La nullità del negozio di fondazione è regolata, per quanto concerne la tutela degli aventi diritto alla restituzione dei beni devoluti alla fondazione e dei creditori di questa, applicando analogicamente l'articolo 2332 c. c. in tema di nullità dell'atto costitutivo della società e, quindi, aprendo il procedimento di liquidazione.

L'invalidità del negozio, pronunciata dall'autorità giudiziaria ordinaria³², produce essa stessa l'effetto suddetto, rimanendo il ricono-

²⁶ P. Rescigno, cit. a nota 5, p. 801; Cass., 26.11.1960, n. 3141.

²⁷ F. Galgano, voce «Fondazione c) Diritto civile», in *Enciclopedia giuridica dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana*, vol. XIV, 1989, p. 2.

²⁸ Cass., Sez. 2, 27.2.1997, n. 1806.

²⁹ Del tutto diverso è, nella successione testamentaria, il caso di istituzione di legato gravato dell'onere di destinare la somma legata all'erezione di una fondazione avente gli scopi indicati nel testamento: la fondazione è destinataria indiretta della liberalità che costituisce onere per il legatario (Cass., Sez. 2, 28.1.1983, n. 812; Cons. Stato, Sez. II, 11.1.1972, n. 1663).

³⁰ F. Galgano, cit. a nota 27, p. 2.

³¹ M. V. De Giorgi, cit. a nota 4, p. 258.

³² Si tratta infatti di controversia riguardante un atto di autonomia privata, che genera rapporti di diritto privato e posizioni di diritto soggettivo; ciò anche dopo che